

**STATUTO-TIPO DI ETS COSTITUITO
IN FORMA DI ASSOCIAZIONE**

Indice degli articoli		
<p>Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata</p> <p>Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile</p> <p>Art. 2) Sede</p> <p>Art. 3) Scopo</p> <p>Art. 4) Oggetto</p> <p>Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti</p> <p>Art. 6) Durata</p> <p>Titolo II – Associati</p> <p>Art. 7) Definizione di Associato</p> <p>Art. 8) Pluralità degli Associati</p> <p>Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati</p> <p>Art. 10) Ammissione degli Associati</p> <p>Art. 11) Recesso dell'Associato</p> <p>Art. 12) Esclusione dell'Associato</p> <p>Titolo III – Patrimonio ed entrate</p> <p>Art. 13) Patrimonio iniziale</p> <p>Art. 14) Entrate</p> <p>Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale</p> <p>Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti</p> <p>Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti</p> <p>Art. 18) Incremento del patrimonio</p>	<p>Art. 19) Salvaguardia del patrimonio</p> <p>Art. 20) Divieto di distribuzione</p> <p>Art. 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare</p> <p>Titolo IV – Sistema di governance</p> <p>Art. 22) Organi</p> <p>Sezione I – Assemblea degli Associati</p> <p>Art. 23) Principi generali</p> <p>Art. 24) Competenze dell'Assemblea</p> <p>Art. 25) Convocazione dell'Assemblea</p> <p>Art. 26) Presidenza dell'Assemblea</p> <p>Art. 27) Deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>Art. 27-bis) Assemblee separate</p> <p>Sezione II – Consiglio Direttivo</p> <p>Art. 28) Competenze del Consiglio Direttivo.</p> <p>Art. 29) Composizione del Consiglio Direttivo</p> <p>Art. 30) Gratuità dell'incarico</p> <p>Art. 31) Durata della carica</p> <p>Art. 32) Convocazione del Consiglio Direttivo</p> <p>Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo</p> <p>Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri</p> <p>Art. 35) Comitato Esecutivo</p> <p>Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere</p> <p>Art. 36) Presidente e Vice Presidente</p> <p>Art. 37) Segretario</p> <p>Art. 38) Tesoriere</p>	<p>Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale</p> <p>Art. 39) Composizione dell'Organo di Controllo</p> <p>Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo</p> <p>Art. 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo</p> <p>Art. 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo</p> <p>Art. 43) Compenso dell'Organo di Controllo</p> <p>Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale</p> <p>Art. 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale</p> <p>Sezione IV-bis – Organo di Indirizzo</p> <p>Art. 45-bis) Nomina</p> <p>Art. 45-ter) Competenze</p> <p>Art. 45-quater) Funzionamento</p> <p>Titolo V – Bilanci, libri e scritture</p> <p>Art. 46) Esercizi associativi</p> <p>Art. 47) Bilancio d'esercizio</p> <p>Art. 48) Bilancio sociale</p> <p>Art. 49) Scritture contabili</p> <p>Art. 50) Libri dell'Associazione</p> <p>Titolo VI – Estinzione e scioglimento</p> <p>Art. 51) Devoluzione del patrimonio</p> <p>Titolo VII – Arbitrato</p> <p>Art. 52) Clausola compromissoria</p>

Norma statutaria	Riferimenti Legislativi – Commenti
STATUTO	
Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata	
Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile	
<p>1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita [su iniziativa di ●]⁽¹⁾ l’associazione denominata “[●]”⁽²⁾ - Ente del Terzo Settore” (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, “[●]”⁽³⁾ - ETS” (d’ora innanzi, la “Associazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.</p>	<p><u>Riferimento normativo</u> L’art. 4, comma 1, CTS, include le «associazioni» tra gli enti che possono assumere la natura di Enti del Terzo Settore. L’art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente [...]» L’art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente [...]». L’art. 12, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico»⁽⁴⁺⁵⁾.</p>

⁽¹⁾ - L’espressione contenuta tra parentesi quadre è opzionale e si utilizza quando si voglia far risultare dallo statuto (al fine di perpetuarlo) il nominativo dei soggetti che hanno fondato l’Associazione. A coloro che sono individuati come “Associati Fondatori” lo Statuto può riservare determinate prerogative (ad esempio, la qualità di essere membri di diritto di un comitato che designi uno dei membri del Comitato Direttivo dell’Associazione).

⁽²⁾ - Il *blob* va completato con l’indicazione della denominazione dell’Associazione.

⁽³⁾ - Il *blob* va completato con l’indicazione (eventualmente abbreviata: ad esempio, mediante un acronimo) della denominazione dell’Associazione.
⁽⁴⁾ - Ai sensi dell’art. 12, comma 2, CTS, la norma non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

⁽⁵⁾ - L’art. 12, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «3. L’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore».

<p>1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").</p>	<p><u>Commento</u> La clausola è obbligatoria, nel senso che lo statuto deve necessariamente contenere una norma che indichi la denominazione dell'Associazione⁶.</p> <p><u>Riferimento normativo</u> L'art. 3, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione».</p> <p><u>Commento</u> La clausola è pleonastica, nel senso che il suo contenuto prescrittivo comunque si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".</p>
<p>1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.</p>	<p><u>Riferimento normativo</u> Nell'art. 25, comma 2, CTS, si parla del «rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali».</p>

L'art. 91, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità».

⁽⁶⁾ - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. *Adeguamenti statutari*: «[...] poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione dell'ente nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l'acronimo ETS, potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS».

	<p><u>Commento</u></p> <p>Si tratta di una clausola che contiene un'espressione "di principio" e, quindi, come tale, rilevante. È comunque una clausola pleonastica, nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi: la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".</p>
<p>1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione⁽⁷⁾ nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p>	<p><u>Riferimento normativo</u></p> <p>L'art. 11, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico».</p> <p><u>Commento</u></p> <p>La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".</p>
Articolo 2) Sede	
<p>2.1. L'Associazione ha sede in [●]⁽⁸⁾ in via/piazza [●]⁽⁹⁾.</p>	<p><u>Riferimento normativo</u></p> <p>L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] la sede legale [...]».</p>

⁽⁷⁾ - Ai sensi dell'art. 11, comma 2, CTS, «Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese». Ai sensi dell'art. 11, comma 3, CTS, «Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore».

⁽⁸⁾ - Il *blob* va completato con l'indicazione del Comune ove è posta la sede dell'Associazione.

⁽⁹⁾ - Il *blob* va completato con l'indicazione dell'indirizzo della sede dell'Associazione.

<p>[eventualmente: occorre indicare l'eventuale esistenza di una sede secondaria]⁽¹⁰⁾</p>	<p>L'art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere [...] l'indicazione [...] della sede [...]».</p> <p><u>Commento</u></p> <p>La clausola è obbligatoria, nel senso che lo statuto deve necessariamente contenere una clausola che indichi la sede legale dell'Associazione.</p> <p>A differenza di quanto disposto per le società dall'art. 111-ter, c.c. (in forza del quale nell'atto costitutivo e nello statuto può essere indicato solo il Comune ove è posta la sede legale, senza indicarvi anche l'indirizzo), per gli Enti del Terzo Settore non è disposta una analoga regolamentazione. Tuttavia (anche se non è indifferente l'argomento secondo cui <i>ubi lex dicit voluit, ubi noluit non dixit</i>), può in effetti ritenersi che anche nell'ambito degli Enti del Terzo Settore si possa applicare per analogia la disciplina di cui all'art. 111-ter, c.c., con la conseguenza che nell'atto costitutivo e nello statuto dell'Ente del Terzo Settore si indica solo il Comune ove è posta la sede legale, mentre è nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che si indica l'indirizzo ove è ubicata, in detto Comune, la sede dell'Ente. Altra conseguenza è che il mutamento di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non comporta la necessità di una modifica statutaria.</p>
<p>2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.</p>	<p><u>Commento</u></p> <p>La clausola non è obbligatoria (e, quindi, può essere omessa nell'ambito di uno statuto redatto in forma "essenziale") ma è opportuna per specificare che le decisioni sulla materia in commento sono di competenza del Consiglio Direttivo. Tuttavia, anche in assenza di una siffatta clausola, la predetta competenza del Consiglio Direttivo non sarebbe revocabile in dubbio.</p>

⁽¹⁰⁾ - L'art. 48, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: [...] la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie [...]».

Articolo 3) Scopo	
<p>3.1. <i>[togliere, eventualmente, le espressioni inopportune o inappropriate e, in particolare, quelle contenute entro parentesi quadre]</i> L'Associazione [, quale espressione di] [partecipazione.] [solidarietà,] [e] [pluralismo], [in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3,</p>	<p>Riferimento normativo L'art. 1, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Al fine di sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2⁽¹¹⁾, 3⁽¹²⁾, 4⁽¹³⁾, 9⁽¹⁴⁾, 18⁽¹⁵⁾ e 118, quarto</p>

⁽¹¹⁾ - L'art. 2, Cost., prescrive quanto segue: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

⁽¹²⁾ - L'art. 3, Cost., prescrive quanto segue: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

⁽¹³⁾ - L'art. 4, Cost., prescrive quanto segue: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

⁽¹⁴⁾ - L'art. 9, Cost., prescrive quanto segue: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

⁽¹⁵⁾ - L'art. 18, Cost., prescrive quanto segue: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

<p>4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione,] si ispira al fine di [sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a]:</p> <p>[- perseguire il bene comune;]</p> <p>[- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;]</p> <p>[- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa].</p>	<p>comma⁽¹⁶⁾, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore».</p> <p>L'art. 2, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazione, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali».</p> <p>L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite [...]».</p> <p>L'art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere [...] l'indicazione dello scopo [...]».</p> <p><u>Commento</u></p> <p>La clausola è redatta in ottemperanza alla norma per la quale lo statuto deve indicare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.</p>
---	---

⁽¹⁶⁾ - L'art. 118, comma 4, Cost., prescrive quanto segue: «4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

<p>3.2. [togliere, eventualmente, le espressioni <i>inopportune o inappropriate e, in particolare, quelle contenute entro parentesi quadre</i>] L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità [civiche,] [solidaristiche] [e di utilità sociale] mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:</p> <p>[- di azione volontaria;] [e/o:]</p> <p>[- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;] [e/o:]</p> <p>[- di mutualità;] [e/o:]</p> <p>[- di produzione o scambio di beni o servizi].</p>	<p><u>Riferimento normativo</u></p> <p>L'art. 4, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Sono enti del Terzo settore [...] le associazioni, riconosciute o non riconosciute, [...] costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».</p> <p>L'art. 5, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale [...]».</p> <p>L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] l'assenza di scopo di lucro [...]».</p> <p><u>Commento</u></p> <p>La clausola è redatta in ottemperanza alla norma per la quale lo statuto deve indicare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione nonché l'assenza di scopo di lucro⁽¹⁷⁾.</p>
---	--

⁽¹⁷⁾ - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, *Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari*. «L'assenza del fine lucrativo costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili».